

COMUNE DI NAPOLI  
I DIREZIONE CENTRALE

**TESTO COORDINATO**  
**DEL**  
**REGOLAMENTO TRIBUTARIO**  
**IN MATERIA DI**  
**DILAZIONE DEI PAGAMENTI**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 1° giugno 2005)

## **INDICE**

### **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Scopo del Regolamento

Articolo 2 - Contenuto del Regolamento

Articolo 3 - Ambito di applicazione

### **CAPO II: DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO**

Articolo 4 - Ammissibilità

Articolo 5 - Dilazione dei pagamenti

Articolo 6 - Interessi per dilazione dei pagamenti

Articolo 7 – Modalità di pagamento

Articolo 8 - Esclusioni

Articolo 9 – Maggiore rateizzo Tassa Rifiuti Solidi Urbani

### **CAPO III: DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 10 – Entrata in vigore

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 Scopo del Regolamento**

Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento del Comune il procedimento per la dilazione del pagamento del debito tributario, scaturente dall'attività di liquidazione e/o accertamento posta in essere dagli Uffici Tributarî.

### **ARTICOLO 2 Contenuto del Regolamento**

Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 e dall'art.50 della legge 28/12/1997 n. 449 viene introdotto e disciplinato l'istituto della **Dilazione del pagamento del debito tributario**, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà del contribuente al fine di consentirgli, ripartendo il pagamento delle somme, di onorare l'obbligazione tributaria.

### **ARTICOLO 3 Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione relativamente ai seguenti tributi:

1. Imposta Comunale sugli Immobili;
2. Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti solidi Urbani;
3. Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese, Arti e Professioni;
4. Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
5. Canoni di depurazione e Fognatura;
6. *Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativamente alla materia di cui agli artt. 19 e 30 (occupazioni abusive) e all'art.32 (recupero canone evaso) del vigente Regolamento per la disciplina del predetto canone.*

## **CAPO II DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO**

### **ARTICOLO 4 Ammissibilità**

E' ammessa la dilazione del pagamento del debito tributario per un importo complessivo risultante dal singolo provvedimento tributario superiore a Lire un milione (Euro 516,46).

### **ARTICOLO 5 Dilazione di pagamenti**

L'Ufficio, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento del debito tributario fino ad un massimo di dodici rate mensili o la sospensione della riscossione per sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate. Se l'importo dovuto è superiore a dieci milioni di lire (Euro 5.164,57), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente quando venga accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.

La richiesta di rateazione o di sospensione della riscossione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento del tributo.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo o l'importo residuo viene iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
- il debito iscritto a ruolo non è più rateizzabile.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, ai sensi del comma 1, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

#### ARTICOLO 6

##### Interessi per dilazione del pagamento

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, ai sensi dell'articolo precedente, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo o quello vigente, ai sensi del DPR 602/73, all'atto della disposta dilazione, in relazione al periodo di dilazione concesso.

L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione ed è riscosso unitamente al tributo alle scadenze stabilite.

Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento.

***Per il COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) si applicano gli interessi legali vigenti al momento in cui viene disposta la dilazione.***

#### ARTICOLO 7

##### Modalità di pagamento

Il versamento, alle scadenze stabilite, delle rate del tributo deve essere effettuato secondo le modalità previste per il pagamento di ogni singolo tributo.

E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

#### ARTICOLO 8

##### Esclusioni

Gli articoli 5 e 6 del presente regolamento non si applicano alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che viene disciplinata dal successivo articolo 9.

## **ARTICOLO 9**

### **Disposizioni per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani**

L'Ufficio, su istanza motivata del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente stesso, la ripartizione del carico iscritto nei ruoli, e se comprensivo di tributi arretrati, nel modo che segue:

- a) fino a 12 rate bimestrali, se di importo non eccedente £. 5 milioni (Euro 2.582,28);
- b) fino a 15 rate bimestrali, se di importo superiore a £. 5 milioni (Euro 2.582,28) e non superiore a £. 10 milioni (Euro 5.164,57);
- c) fino a 18 rate bimestrali, se di importo superiore a £. 10 milioni (Euro 5.164,57).

L'Ufficio, su istanza motivata del contribuente, può, altresì, concedere, nell'ipotesi di cui al comma precedente, la sospensione del carico tributario fino alla scadenza della terza rata stabilita dal ruolo. In tale caso la ripartizione di cui ai precedenti punti a), b) e c) si riduce rispettivamente a 9, 12 e 15 rate bimestrali.

La richiesta di maggiore rateizzo deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica e/o ricezione della cartella di pagamento.

Se l'importo del debito tributario è superiore a dieci milioni di lire (Euro 5.164,57), la concessione del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente quando venga accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.

Sulla somma il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo, in relazione al periodo di dilazione concesso.

L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la maggiore rateazione ed è riscosso unitamente al tributo alle scadenze stabilite.

## **CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 10**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005.